

**ESTENERGY S.P.A., ASCOTRADE S.P.A., AIM ENERGY S.R.L., ALPERIA ENERGY S.R.L., ASM SET S.R.L.,
BLUE META S.P.A., BLUENERGY GROUP S.P.A., ESTRA ENERGIE S.R.L., GELSIA S.R.L.,
PASUBIO SERVIZI S.R.L., SINERGAS S.P.A., SOENERGY S.R.L., TEA ENERGIA S.R.L.,
UNI.CO.G.E. S.R.L., VERITAS ENERGIA S.R.L.**

Padova, 16 ottobre 2017

Spett.le

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia**

Piazza Cavour, 5
20121 – Milano (MI)

Via e-mail: mercati-retail@autorita.energia.it

OGGETTO:

Invio osservazioni al DCO 663/2017/R/eel del 28 settembre 2017

**Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali:
modalità e condizioni di accesso**

Spett.le Autorità,

Il Tavolo di Lavoro sulla regolazione denominato "Gas Meeting" e costituito dalle Società di Vendita indicate in epigrafe al documento (in breve, "il Tavolo" oppure "il Gas Meeting") intende presentare nel seguito delle osservazioni alle proposte contenute nel Documento per la consultazione in oggetto (in breve, "il DCO"), auspicando venga posta attenzione alle tematiche toccate.

Premessa

L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (in breve, "l'Elenco") che verrà istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, espressamente previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), avrà modo di circoscrivere le

ESTENERGY S.P.A., ASCOTRADE S.P.A., AIM ENERGY S.R.L., ALPERIA ENERGY S.R.L., ASM SET S.R.L.,
 BLUE META S.P.A., BLUEENERGY GROUP S.P.A., ESTRA ENERGIE S.R.L., GELSIA S.R.L.,
 PASUBIO SERVIZI S.R.L., SINERGAS S.P.A., SOENERGY S.R.L., TEA ENERGIA S.R.L.,
 UNI.CO.G.E. S.R.L., VERITAS ENERGIA S.R.L.

imprese abilitate all'attività di vendita a quelle in grado di svolgere professionalmente la commercializzazione dell'energia elettrica e la gestione del rapporto col Cliente finale.

Il DCO intercetta gli scopi dell'Elenco e, tuttavia, declina specificamente requisiti e criteri secondo logiche non sempre prive di preoccupazioni, secondo il Tavolo.

Nel seguito di questo documento viene posta enfasi sui soli temi criticabili delle previsioni proposte. L'esposizione riguarda alcuni macro temi e non fa sempre riferimento agli specifici e puntuali spunti per la consultazione.

(Si coglie altresì l'occasione della presente consultazione per proporre, subito di seguito, una più gestibile tempistica d'invio delle osservazioni per gli Operatori coinvolti.)

Tempi di invio delle osservazioni ai documenti di consultazione

Il tasso di produzione normativa, nonché l'impatto, l'ampiezza e l'innovazione delle previsioni regolatorie, unitamente alle consultazioni che – giustamente e doverosamente – spesso le precedono, costringono sempre di più gli Operatori a sforzi gestionali alle volte strenui per ottemperare al dinamico quadro legislativo del settore, il tutto in un quotidiano contesto di concorrenza di libero mercato.

In un tale e noto scenario, il Tavolo chiede espressamente che il Regolatore valuti seriamente la possibilità di concedere, sempre e in ogni consultazione, **un tempo minimo di 30 (trenta) giorni lavorativi per inviare le osservazioni**, permettendo quindi agli Operatori di valutare e analizzare le proposte con un minimo di dovuta riflessione e confronto.

Requisiti di natura finanziaria

In termini generali, è senz'altro naturale richiedere che le Società inserite nell'Elenco presentino e mantengano opportuni requisiti di solvibilità e solidità finanziaria.

Nel merito degli indicatori proposti, il Tavolo evidenzia come siano maggiormente adatti a intercettare le necessità suddette quelli di cui alla lettera b) del punto 3.15, ovvero con **focus sul rispetto dei pagamenti verso gli attori del sistema elettrico**. Viceversa, secondo il Tavolo, **ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio non sono sempre atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria**.

Peraltro, fermo restando quanto suddetto, l'introduzione di limitazioni inferiori del capitale sociale potrebbe fornire delle garanzie minimali, in taluni casi. Il Tavolo tuttavia non ritiene di

ESTENERGY S.P.A., ASCOTRADE S.P.A., AIM ENERGY S.R.L., ALPERIA ENERGY S.R.L., ASM SET S.R.L.,
BLUE META S.P.A., BLUEENERGY GROUP S.P.A., ESTRA ENERGIE S.R.L., GELSIA S.R.L.,
PASUBIO SERVIZI S.R.L., SINERGAS S.P.A., SOENERGY S.R.L., TEA ENERGIA S.R.L.,
UNI.CO.G.E. S.R.L., VERITAS ENERGIA S.R.L.

proporre tali soglie minime, pur segnalando che la ratio dovrebbe essere quella di evitare palesi situazioni di potenziale inaffidabilità.

Requisiti tecnici

Dei requisiti di natura tecnica possono rappresentare un'interessante opportunità per selezionare adeguatamente le Società abilitate alla vendita. Tuttavia, la definizione di indicatori adatti e di precise soglie discriminanti appare un problema di non facile soluzione. Certo è, ad avviso del Tavolo, che alcuni aspetti inerenti i requisiti tecnici, e posti in consultazione nel DCO, si ritiene siano assolutamente da rivedere.

Appare addirittura evidente che il DCO, mentre propone e giustifica l'introduzione di possibili indicatori tecnici, parimenti non fa riferimento a quali dovrebbero essere i valori di soglia entro i quali detti indicatori sarebbero da considerarsi rispettati. Sebbene, come il DCO precisa, la base di dati da utilizzare ai fini delle verifiche riguarderà perlopiù le raccolte dati effettuate negli usuali monitoraggi dell'Autorità, e anzi i primi indicatori di riferimento saranno costruiti a partire dai dati di competenza dell'anno 2017, al fine di costruire un primo *benchmark*, cionondimeno non appare chiaro al Tavolo quali soglie saranno effettivamente considerate e, in buona sostanza, a quale livello di servizio tali soglie si attesteranno. Si riterrebbe doveroso un ulteriore, e specifico, documento di consultazione volto a condividere le soglie specifiche, una volta che gli indicatori saranno definiti a valle della presente consultazione.

Nel merito degli indicatori proposti, il Tavolo evidenzia una palese mancanza di una giusta attenzione verso le tematiche relative alle attivazioni contestate di cui al recente TIRV. Uno dei meccanismi più rischiosi e insidiosi per minare, alla base, la fiducia del Cliente finale verso il libero mercato appare proprio la problematica delle attivazioni effettuate in mancanza di una chiara consapevolezza e volontà a contrarre, che taluni Venditori, direttamente o tramite agenzie di vendita, e a volte anche sistematicamente, favoriscono. Il tutto a danno dell'intero sistema. L'assenza di un tale indicatore rischia, oltretutto, di favorire indirettamente proprio Operatori massicciamente e trasversalmente presenti sull'intero territorio nazionale.

Il Tavolo evidenzia, inoltre, come non sia condivisibile che i *benchmark* utilizzati al fine di valutare le soglie di rispetto degli indicatori debbano essere costruiti esclusivamente a partire dai dati di libero mercato (punto 3.48 del DCO). Valga ricordare, a mo' di analogia, che per la Tutela SIMILE (che è un contratto di libero mercato) una delle discriminanti per accedervi, quali

ESTENERGY S.P.A., ASCOTRADE S.P.A., AIM ENERGY S.R.L., ALPERIA ENERGY S.R.L., ASM SET S.R.L.,
 BLUE META S.P.A., BLUENERGY GROUP S.P.A., ESTRA ENERGIE S.R.L., GELSIA S.R.L.,
 PASUBIO SERVIZI S.R.L., SINERGAS S.P.A., SOENERGY S.R.L., TEA ENERGIA S.R.L.,
 UNI.CO.G.E. S.R.L., VERITAS ENERGIA S.R.L.

Operatori abilitati, era proprio il superamento di una soglia di Clienti serviti nell'anno precedente aventi diritto alla Maggior Tutela.

Nello specifico degli indicatori relativi alla qualità commerciale, non si può non evidenziare come, dal computo dell'indice di reclusività, dovrebbero, a detta del Tavolo, essere esclusi sia le richieste di informazioni scritte sia i reclami infondati. Appare infatti evidente che, in uno scenario normativo così ricco di futuri mutamenti (basti pensare al termine dei mercati tutelati previsto per luglio del 2019, al "Portale Confrontabilità Offerte" e alle "Offerte PLACET"), il numero di richieste di informazioni incontrerà un certo evidente incremento, peraltro indirettamente promosso dalla normativa cogente e non dagli Operatori. Inoltre, risulta evidente che detto indice di reclusività potrebbe venire inquinato dai molti reclami infondati, fenomeno questo spesso legato alle diverse culture del territorio e non omogeneamente distribuito sullo stesso.

Con riferimento ai già citati monitoraggi del Regolatore ordinariamente svolti nel contesto delle molteplici raccolte dati periodiche, in relazione alla costruzione di opportuni *benchmark* atti a definire le soglie di rispetto degli indicatori, il Tavolo ravvisa delle criticità in merito agli Operatori che non superano le soglie di Clienti finali serviti di cui al TIMR: come potranno prendersi in giusta considerazione le relative *performance* di detti Operatori?

Vale infine notare che, per quanto riguarda gli indicatori propri della fatturazione, il rispetto dello *Standard generale per la quantificazione dei consumi stimati* potrebbe dipendere in qual misura anche da fenomeni esogeni alla Vendita, ovvero afferenti alle Società di distribuzione.

Procedure per la permanenza nell'elenco

Lo strumento delle "classi di affidabilità" si ritiene sia rischioso e potenzialmente fuorviante in modo importante, tanto da poter addirittura falsare le dinamiche di libero mercato. Non si avversa necessariamente detto strumento, si vuol solo evidenziare come una taratura imperfetta o una non pronta operatività nella gestione – capace cioè di cogliere quanto più rapidamente possibile la dinamica degli indicatori – rischierebbero di avere ricadute sul comportamento dei Clienti difficili anche solo da ipotizzare.

Ciò doverosamente premesso, a parere del Tavolo la "classe di attenzione" (semaforo giallo) potrebbe anche essere del tutto soppressa, ovvero tradursi in una segnalazione non pubblica da parte del Ministero alla singola Società di Vendita, al fine di garantire un certo

ESTENERGY S.P.A., ASCOTRADE S.P.A., AIM ENERGY S.R.L., ALPERIA ENERGY S.R.L., ASM SET S.R.L.,
BLUE META S.P.A., BLUEENERGY GROUP S.P.A., ESTRA ENERGIE S.R.L., GELSIA S.R.L.,
PASUBIO SERVIZI S.R.L., SINERGAS S.P.A., SOENERGY S.R.L., TEA ENERGIA S.R.L.,
UNI.CO.G.E. S.R.L., VERITAS ENERGIA S.R.L.

intervallo di tempo funzionale al ripristino del rispetto di tutti gli indicatori violati, posto il fatto che, in difetto di ciò, un fenomeno anche solo estemporaneo o sfavorevole rischierebbe di trascinare l'Operatore in un periodo eccessivamente lungo per rientrare nella classe di "corretta e piena attività", con potenziali negative conseguenze di natura commerciale poco giustificate.

Inoltre, così come strutturate nel DGO, le "classi di affidabilità" (unitamente ai requisiti tecnici proposti) rischierebbero di porre pericolosamente sullo stesso piano, agli occhi del Cliente finale, tanto gli Operatori che – magari per fatti lungi dal paventare qualsivoglia concreto rischio di inaffidabilità – esperissero occasionalmente delle classi più penalizzanti, quanto altri Operatori palesemente inaffidabili su aspetti non contemplati dagli indicatori e di fatto ben più gravi (ad esempio, un Operatore che fatturasse corrispettivi non dovuti verrebbe valutato negativamente solo a seguito di un eventuale picco di reclami: strumento del tutto indiretto, poco reattivo e forse non sempre rilevabile; lo stesso dicasi per un Operatore che mettesse in atto pratiche commerciali scorrette tese ad attivazioni non richieste).

Vale infine segnalare che le valutazioni delle *performance* parrebbero venir poste in capo al Ministero dello Sviluppo Economico; attività che sembrano valicare le competenze istituzionali, non essendo il Ministero il soggetto titolato a valutare con discrezionalità tecnica il rispetto di standard regolatori di settore. Il Tavolo non condivide inoltre che il MISE possa attivarsi in ulteriori procedure speciali (punto 5.11, lettera c, del DCO) a fronte di sanzioni già irrogate dall'AEEGSI o da altre Autorità con analoghi poteri sanzionatori, in quanto non si ritiene sia legittimato in tali funzioni e considerato altresì il rischio concreto di sovrapposizioni di competenze.

§§§

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti, si riportano di seguito i contatti di riferimento per il Gas Meeting.

